



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA PROVINCIA DI ISERNIA

C.A.P. 86060 - CORSO UMBERTO I, 21 - Tel. 0865/84260 - Fax 0865/847776 - C.F. 8000183 094 4 - P. IVA 0008581 094 3
e_mail: acquavivadiserchia@libero.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1 DEL 18/01/2019

OGGETTO: Ordinanza di divieto di accesso e permanenza nell'immobile ex Edificio Scolastico, in catasto censito al foglio 17, particella n.604 del Comune di Acquaviva d'Isernia.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso:

- che con propria Ordinanza Sindacale n. 16 del 25 novembre 2016 è stata dichiarata, tra l'altro, "...la totale inagibilità dei locali posti al piano primo dell'immobile censito in catasto al foglio 17, particella n. 604 del Comune di Acquaviva d'Isernia, concessi in locazione al Dott. Manfredo Iallonardi, adibiti ad ambulatorio medico..." e, pertanto, è stato ordinato al medesimo di "...liberare i locali concessi in affitto entro e non oltre il 31.12.2016...";
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) con Sentenza n. 00064 Reg.Prov.Coll. n. 00037/2017 Reg. Ric. pubblicata in data 15 febbraio 2018, nel pronunciamento definitivo sul ricorso numero di registro generale 37 del 2017 al decreto sindacale n. 16 del 25 novembre 2016, proposto da Iallonardi Manfredo (Locatario), con il quale si è disposta la totale inagibilità dei locali adibiti ad ambulatorio medico ubicati nell'immobile distinto in oggetto, ha annullato i provvedimenti impugnati in quanto "...agli atti, non è stato reperito alcun collaudo dell'immobile, circostanza questa che non permetterebbe l'applicabilità del penultimo comma dell'art. 8.3 delle N.T.C. 2008 che espressamente prevede la valutazione della sicurezza solo nel caso si effettuino interventi strutturali su edifici esistenti. La valutazione di sicurezza quindi va redatta al fine di consentire l'emissione del necessario certificato di collaudo, documento essenziale per l'utilizzo dell'immobile in condizioni di sicurezza (artt. 67 e 75 D.P.R. 380/01). Senonché, tali considerazioni - esposte nelle memorie difensive dell'Amministrazione resistente - sono del tutto assenti nel documento impugnato per i rilevati profili di illegittimità, fermo restando che il Comune potrà (dovrà, anzi, con ogni sollecitudine) rideterminarsi in ordine alla sicurezza antisismica dell'immobile, questa volta però fondando le sue valutazioni su adeguati accertamenti tecnici. Invero, spetta al Comune (e non al potere istruttorio del giudice amministrativo) di compiere valutazioni di sicurezza, al fine di consentire l'emissione del necessario certificato di collaudo, documento essenziale per l'utilizzo dell'immobile del quale è responsabile il Comune stesso, essendone il proprietario. ...";
- che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 27 del 19 luglio 2018, è stato affidato all'Ing. Daniele Petrocelli di Acquaviva d'Isernia (IS) il servizio di ingegneria per la redazione dello studio di vulnerabilità sismica sull'immobile ex Edificio Scolastico, in catasto riportato al foglio 17, particella n. 604, ed il conseguente rilascio del certificato di agibilità dei locali;

Considerato:

- che, con nota prot. n.1849 del 15/09/2018, l'Ing. Daniele Petrocelli ha trasmesso lo studio di vulnerabilità sismica sull'immobile ex Edificio Scolastico, in catasto riportato al foglio 17, particella n. 604, dal quale nelle conclusioni si evince, tra l'altro, che "...Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa sia nei riguardi dei meccanismi d'insieme sia nei riguardi dei meccanismi locali hanno evidenziato una risposta carente ed inadeguata dell'edificio nei confronti dell'azione sismica prevista dalla vigente normativa. L'analisi globale, eseguita in modalità statica non lineare ha evidenziato una generale inadeguatezza della struttura. La vulnerabilità maggiore in relazione all'evento sismico risulta avere un valore di $IR_{PGA,SLV}$ pari a circa il 21%; tale valore risulta lontano dal 60%, limite inferiore a quello richiesto per gli edifici scolastici, che rientrano tra le "strutture rilevanti". ...";

Dato atto:

- che il Geom. Gianni Di Fiore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva d'Isernia, all'uopo incaricato, con nota prot. n. 66 del 10/01/2019 ha presentato il certificato di inagibilità sull'immobile ex Edificio Scolastico, in catasto riportato al foglio 17, particella n. 604, allegato in copia alla presente ordinanza, ed ha segnalato la totale inagibilità dei locali adibiti ad ambulatorio medico concessi in locazione al Dott. Manfredo Iallonardi posti al piano primo del suddetto immobile;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 15, comma 3, che individua nel Sindaco l'Autorità comunale di Protezione Civile;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il TUEL ed in particolare l'art. 54, comma 4, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 che consente al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di adottare, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 40 e 41 dello Statuto Comunale.

Ritenuto di dover provvedere in merito con assoluta urgenza, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

DICHIARA

la totale inagibilità dei locali posti al piano primo dell'immobile censito in catasto al foglio 17, particella n. 604 del Comune di Acquaviva d'Isernia, concessi in locazione al Dott. Manfredo Iallonardi, adibiti ad ambulatorio medico.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al Dott. Manfredo Iallonardi lo sgombero immediato dei locali concessi in locazione adibiti ad ambulatorio medico, presso l' Ex Edificio Scolastico sito nel Comune di Acquaviva d'Isernia, in Corso Umberto I (catastralmente individuato al foglio 17, particella n. 604) ed al personale del Comune, all'uopo incaricato, di installare adeguata segnaletica che indichi la totale inagibilità dell'edificio, avvertendolo che se non adempisse entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2019, il Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora del soggetto indicato ai fini del risarcimento di ogni danno.

DISPONE


Che la presente ordinanza:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

-venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:

- al Locatario dott. Manfredo Iallonardi;
- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- al Prefetto – prefettura.isernia@interni.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Forlì del Sannio – tis25528@pec.carabinieri.it;
- al Responsabile Ufficio pubblicazione, per la pubblicazione della presente ordinanza all'albo on-line comunale.

Il Sindaco
Francesca Petrocelli



RENDE NOTO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Acquaviva d'Isernia.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

-Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Acquaviva d'Isernia, Corso Umberto I, n. 21, tel. 0865 84260.

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Geom. Gianni Di Fiore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.



Il Sindaco
Francesca Pettoceilli